

affatto a quello che vuole il signor ministro dell'interno, al quale appartiene l'iniziativa di quella disposizione.

Egli riconosce che il Re e le Camere, quando sono d'accordo, possono far quello che vogliono e che non si può porre un limite al diritto che hanno collettivamente di dare la naturalità ad un forestiero.

Egli vuole soltanto che si dia al Governo una maggior agevolezza per rispondere a coloro i quali senza ragione aspirano all'onore della naturalità.

Ma in questo caso le disposizioni non potrebbero essere adottate nei termini proposti, i quali, lo ripeto, lasciano un dubbio su ciò che si vuol fare. Allorchè si dice che la naturalità ha luogo nei casi ivi contemplati, si esclude ch'essa possa aver luogo in altri casi.

Ora, meditando sopra le condizioni proposte, io credo essere facile di convincersi, che vi possono essere ancora parecchie categorie di uomini meritevoli, i quali non sono contemplati in quelle condizioni.

Io suppongo, ed in questo darò un esempio che è noto almeno a molti membri di questa Camera; quando un forestiero stabilitosi in un comune rurale di questi Stati avesse esercitato per lunghi anni tratti rimarchevoli di beneficenza, non si potrebbe avere riguardo ai meriti che questo uomo benefico sarebbe acquistato in una località? Non sarebbero servizi importanti resi all'intero Stato, ma sarebbe utile e conveniente di remunerare tali beneficii.

A quest'esempio se ne potrebbero aggiungere altri, che non sono compresi nei termini del progetto.

Tutto questo io lo sottometto alla Camera per concludere che è argomento meritevole di essere più ampiamente discusso di ciò che si può fare in quest'occasione; ed in specie ritenuto che la legge elettorale provvede sufficientemente, dacchè non permette di dare i diritti politici ai forestieri se non per legge. Riconosciuta quindi da un lato la mancanza dell'urgenza e l'opportunità dall'altro lato di maturare più ampiamente questa materia, insisterei acciocchè si rimettesse ad un'altra occasione questa questione.

In questo caso io credo col deputato Despine che non conviene aspettare a votare sull'articolo 8 del progetto, perchè quando v'è un emendamento sospensivo che tende a togliere la questione, ed è un emendamento nel quale molti potrebbero concordare, questo ha per propria natura la priorità, come si vede nel regolamento, il quale vuole che la priorità sia data a tutte le proposizioni sospensive.

**PRESIDENTE.** Il deputato Despine, secondo me, non ha proposto la sospensione; ha proposto un emendamento a questo articolo; se fosse stata una proposta di sospensione, io l'avrei messa ai voti, ma non mi pare di vederla nelle parole del deputato Despine.

**PALLUEL.** Je demande la parole pour faire observer que M. Despine n'a entendu faire qu'une proposition suspensive lorsqu'il a demandé la suppression de l'article 8; nous demanderons uniquement que toute discussion sur ce sujet soit renvoyée à une autre circonstance, à un autre temps, et soit l'objet d'une loi spéciale.

C'est donc, à proprement parler, d'un simple ajournement qu'il s'agit. Or, d'après le règlement, la suspension doit avoir la priorité.

**PRESIDENTE.** Allora faccia grazia di formulare la questione sospensiva.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Domando prima di tutto se la proposizione sospensiva sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata la porrò ai voti.

(Non è approvata.)

Rimane adunque a mettersi ai voti l'emendamento del deputato Despine.

Chi vuole adottarlo, sorga.

(La Camera non lo approva.)

Metterò dunque ai voti l'articolo 8. (*Vedi sopra*)

*Voci.* La divisione!

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti il primo paragrafo.

(La Camera approva.)

Succede ora il secondo.

**LIONE.** Dimanderei la soppressione di questo alinea per le ragioni stesse che si sono addotte dagli onorevoli preopinanti. Io credo che basti adottare il principio dell'articolo ed il fine del medesimo, parendomi che l'insieme della legge a ciò consenta. Noi da principio abbiamo detto, relativamente agli Italiani, di accordar loro con decreto reale i diritti civili ed i diritti politici, e riguardo agli stranieri, ai non Italiani di accordare loro collo stesso decreto reale i diritti civili soltanto; diciamo poi in seguito che i *diritti politici non si potranno ottenere dai medesimi se non per legge*: ma lasciamo in sospenso i casi in cui ciò possa aver luogo, nè troppo li ampliamo, nè li restringiamo; nulla diciamo in riguardo alla maggiore o minore facilità di accordar loro questo diritto, diciamo semplicemente che dessi non potranno con semplice decreto reale acquistare quello che sono in grado di ottenere gli Italiani. Così rimane stabilita la distinzione che intendiamo fare fra gli uni e gli altri, e si evitano gli inconvenienti accennati dai detti preopinanti. Io credo adunque che per le esposte ragioni non si possa adottare il presente alinea.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti il paragrafo secondo.

(Non è approvato.)

Rimane ora a votare il terzo paragrafo.

(La Camera approva.)

Pongo ora ai voti l'articolo 8 così emendato, ossia meno il paragrafo secondo, stato soppresso.

(La Camera approva.)

Ora passiamo all'articolo 9:

« Per altro tutti gli Italiani dimoranti nello Stato godranno *ipso iure* i diritti civili e politici di cittadino, purchè soddisfacciano fra sei mesi dalla promulgazione della presente legge alle seguenti condizioni. »

La parola è al ministro dell'interno.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Quest'articolo coi seguenti costituisce l'aggiunta fatta dalla Commissione alla legge. Esso venne preso in seria considerazione dal Consiglio dei ministri, il quale crede di non poterlo accettare.

Le ragioni per le quali quest'articolo non ci parve accettabile sono principalmente dedotte, l'una da un principio generale, l'altra da un principio di giustizia verso questi stessi Italiani che si vorrebbero con quell'articolo favorire, la terza dal contesto intero della legge.

Anzitutto diciamo che da un principio generale si deducono le considerazioni che, secondo noi, ostano alla accettazione di questo articolo. E per fermo in esso dicesi in modo assoluto che gli Italiani i quali dimorano nello Stato (e non si determina neppure l'epoca dalla quale debbano provare abbia avuto principio questa loro dimora) godono *ipso iure* dei diritti civili e politici, purchè soddisfacciano fra 6 mesi alle condizioni che sono poi stabilite dal susseguente articolo 10, il quale, credo, dovrebbe più regolarmente far corpo con questo articolo 9.

Ora io osservo esser fuor d'ogni dubbio naturale, essere